

Determinazione e relazione della Sezione del controllo sugli enti sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'ENEA – Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile per gli esercizi 2011-2012

Relatore: Consigliere Patrizia Ferrari

PAGINA BIANCA

Determinazione n. 89/2014**LA CORTE DEI CONTI****IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI**

nell'adunanza del 24 ottobre 2014;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto del 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 aprile 1961, con il quale l'Enea – Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (già Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente) è stata sottoposta al controllo della Corte dei conti;

visti i conti consuntivi dell'Ente suddetto, relativi agli esercizi finanziari 2011-2012, nonché le annesse relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Commissario e del Collegio dei revisori, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere Patrizia Ferrari e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle due Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'ENEA per gli esercizi 2011-2012;

considerato che dall'esame della gestione e della documentazione relativa agli esercizi 2011-2012 è emerso che:

– il decreto interministeriale, previsto dall'articolo 37 della legge n. 99 del 23 luglio 2009, non è stato ancora adottato di talchè l'Agenzia continua ad essere in regime di Commissariamento;

– il disavanzo finanziario per l'esercizio 2012 è pari ad euro 14.224.654 rispetto ad un avanzo finanziario pari ad euro 7.793.290 registrato nel 2011;

– il conto economico 2012 chiude con un risultato di esercizio negativo pari a 17.666.187 euro a fronte di un avanzo di 3.213.987 euro del 2011; tale risultato economico negativo riflette principalmente un effettivo decremento del contributo ordinario dello Stato pari a euro 7.979.000;

– il netto patrimoniale presenta per il 2012 una consistenza pari ad euro 815.837.087 in diminuzione di 17.666.187 euro sul netto patrimoniale del 2011 (–1,25 per cento) per effetto del risultato negativo del conto economico;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombenza, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi – corredati delle relazioni degli organi amministrativi, del Commissario e di revisione – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

P. Q. M.

comunica, con le considerazioni di cui in parte motiva, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per gli esercizi 2011-2012 – corredati delle relazioni degli organi amministrativi, del Commissario e di revisione – dell'ENEA - Agenzia per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile – l'unità relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso per gli esercizi 2011-2012.

L'ESTENSORE

f.to Patrizia Ferrari

IL PRESIDENTE

f.to Raffaele Squitieri

*RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA
GESTIONE FINANZIARIA DELL'AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE
TECNOLOGIE, L'ENERGIA E LO SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE (ENEA)
PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2011-2012*

SOMMARIO

PREMESSA. - 1. Il quadro ordinamentale. - 2. Gli organi. - 2.1 Il Commissario e i subcommissari. - 2.2 Il collegio dei revisori. - 3. La struttura organizzativa e le risorse umane. - 3.1 Dotazione organica e spesa del personale. - 4. L'attività istituzionale. - 4.1 La gestione commissariale. - 5. I risultati contabili della gestione. - 5.1 Bilanci di previsione 2011-2012. - 5.2 Conti consuntivi 2011-2012. - 5.2.1 *Il rendiconto finanziario.* - 5.2.2 *La gestione delle entrate.* - 5.2.3 *La gestione delle spese.* - 5.2.4 *Contabilità speciali e partite di giro.* - 5.2.5 *La gestione dei residui.* - 5.2.6 *La gestione di cassa.* - 5.2.7 *Il conto economico.* - 5.2.8 *Lo stato patrimoniale.* - 5.2.9 *Il risultato di amministrazione.* - 5.3 Le partecipazioni. - 5.4 Il bilancio dell'attività commerciale. - 6. Considerazioni conclusive.

PAGINA BIANCA

Premessa

Con la presente relazione la Corte riferisce sulla gestione finanziaria dell'ENEA relativa agli esercizi 2011 - 2012, nonché sulle vicende di maggior rilievo rilevate sino a data odierna.

La precedente relazione, avente ad oggetto l'esercizio 2010, è pubblicata in Atti parlamentari - XVI Legislatura - Doc. XV, n. 405.

L'Agenzia è soggetta al controllo della Corte dei Conti previsto dall'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

1 – Quadro ordinamentale

Con l'articolo 37 della legge 23 luglio 2009, n. 99, "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese nonché, in materia di energia" è stato soppresso, a decorrere dalla data di insediamento dei commissari, l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) di cui al decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257, ed è stata istituita, sotto la vigilanza del Ministro dello sviluppo economico, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), che svolge le proprie funzioni con le risorse finanziarie, strumentali e di personale del suddetto Ente.

L'Agenzia ENEA continua a configurarsi un ente di diritto pubblico finalizzato alla ricerca e all'innovazione tecnologica, nonché alla prestazione di servizi avanzati nei settori dell'energia, con particolare riguardo al settore nucleare e allo sviluppo economico sostenibile.

L'Agenzia opera in piena autonomia per lo svolgimento delle funzioni istituzionali assegnate dalla legge istitutiva e sulla base degli indirizzi definiti dal Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Il citato articolo 37 della legge 23 luglio 2009, n. 99 prevede inoltre, che "Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro centoventi giorni dalla data di trasmissione, sono determinati, in coerenza con obiettivi di funzionalità, efficienza ed economicità, le specifiche funzioni, gli organi di amministrazione e di controllo, la sede, le modalità di costituzione e di funzionamento e le procedure per la definizione e l'attuazione dei programmi per l'assunzione e l'utilizzo del personale, nel rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto degli enti di ricerca e della normativa vigente, nonché per l'erogazione delle risorse dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). In sede di adozione di tale decreto si tiene conto dei risparmi conseguenti alla razionalizzazione delle funzioni amministrative, anche attraverso l'eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali, e al minor fabbisogno di risorse strumentali e logistiche".

Alla data odierna il decreto interministeriale non risulta ancora adottato, con la conseguenza che l'Agenzia a distanza di oltre un quinquennio dalla sua istituzione ha

soltanto modificato denominazione restando, sostanzialmente, immutata la sua organizzazione e le sue funzioni.

Neanche nel biennio in riferimento è stato, infatti, adottato il nuovo Regolamento di organizzazione e funzionamento.

Pertanto, come accade dall'esercizio 2009, anche negli anni 2011 e 2012 la gestione commissariale ha applicato le previsioni del Regolamento del soppresso Ente, approvato dall'Autorità di vigilanza nel lontano 2006.

2 - Gli organi

2.1 Il Commissario e i subcommissari

L'articolo 37, al punto 5, della legge 23 luglio 2009, n.99, prevede che "Per garantire l'ordinaria amministrazione e lo svolgimento delle attività istituzionali fino all'avvio del funzionamento dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nomina un Commissario e due Subcommissari".

Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico dell'11 settembre 2009 è stato nominato, per un periodo di dodici mesi, il Commissario dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), con i poteri già intestati agli organi di amministrazione dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, e con le funzioni già intestate al Direttore Generale dell'Ente medesimo. Con il medesimo decreto sono stati nominati 2 sub commissari con il compito di coadiuvare il Commissario nelle sue attribuzioni, svolgendo le attività loro delegate.

Il commissariamento dell'Agenzia avvenuto in data 15 settembre 2009, è tutt'ora in atto. Il Commissario attualmente in carica, nominato dal Ministro per lo Sviluppo economico in data 08 agosto 2014 è espressamente previsto svolga, anche, il ruolo di Presidente e Amministratore delegato dell'Agenzia.

Con decreto 16 aprile 2010 del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze è stata determinata, un'indennità annua lorda di euro 175.000 per il Commissario, e di euro 50.000 per i Subcommissari.

2.2 Il Collegio dei revisori

Il decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni in legge 26 febbraio 2010, n. 25, all'articolo 1 comma 23 octiesdecies lettera e) stabilisce *"che fino all'avvio del funzionamento dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), istituita ai sensi dell'articolo 37 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e comunque fino al 31 dicembre 2010, al fine di garantire il controllo sulla ordinaria amministrazione e sullo svolgimento delle attività istituzionali, il collegio dei revisori dei conti già operante in seno all'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente - ENEA -, soppresso ai sensi del medesimo articolo 37, continua ad esercitare le sue funzioni fino alla nomina del nuovo organo di controllo dell'Agenzia"*.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 marzo 2011 è stato differito al 31 dicembre 2011 il termine di cessazione delle funzioni del Collegio dei revisori già operante all'ENEA.

Con l'articolo 18 del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012 n. 14, il predetto Collegio *"continua ad esercitare le sue funzioni fino alla nomina del nuovo organo di controllo dell'Agenzia"*.

Nulla è stato innovato nel periodo quanto ai compensi del collegio; in dettaglio le indennità, dal 2008, ammontano a € 20.658 per il Presidente del Collegio dei Revisori; ad € 17.560 per i componenti effettivi del Collegio ed a € 3.502 per i supplenti.

E' rimasto inalterato l'importo di € 93,00 lordi relativo ai gettoni di presenza per ciascuna riunione nel limite di un gettone al giorno.

3 – La struttura organizzativa e le risorse umane

La struttura organizzativa dell’Agenzia non ha subito nel corso del 2011 e del 2012 significative variazioni, per cui resta confermata quella ampiamente rappresentata nella relazione dell’esercizio 2010, alla quale si rimanda.

In ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 14 del Decreto Legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009, L’ENEA ha nominato, con decorrenza 28 luglio 2010 e per un periodo di tre anni, i componenti dell’ OIV.

In data 22 febbraio 2011 è stato nominato il Coordinatore dell’Organismo.

L’Agenzia Enea, con Disposizione Commissariale del 28 ottobre 2013, dopo aver acquisito il prescritto parere favorevole dell’ARAN, ha nominato per un periodo di tre anni i nuovi componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV).

In data 20 giugno 2011, ai sensi dell’articolo 57 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i e della Direttiva emanata dal Dipartimento della Funzione Pubblica e per le Pari Opportunità del 4 marzo 2011, è stato istituito il Comitato Unico di Garanzia.

Il CUG sostituisce, unificandoli, il Comitato Pari Opportunità e il Comitato paritetico per il contrasto del fenomeno del mobbing.

Quanto alle risorse umane, è proseguita nel periodo di commissariamento l’attuazione del programma di collocamento a riposo d’ufficio dei dipendenti con anzianità contributiva di 40 anni e/o che hanno raggiunto il limite dei 65 anni di età, in modo da sviluppare l’acquisizione e l’inserimento nell’Agenzia di nuovi ricercatori.